

**COMUNE DI VICCHIO**  
**Provincia di Firenze**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto** “BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - 1° Variazione al Bilancio e contestuale applicazione al Bilancio 2019-2021 delle quote di disavanzo di amministrazione scaturito dal Rendiconto 2018”.

*IL REVISORE UNICO*

Richiamato l'articolo 175 del TUEL, nonché l'articolo 239 del D. Lgs. 267/2000;

Visto che in data 7 marzo 2019 con la deliberazione n° 27 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio per il triennio 2019/2021;

che tale documento riportava quale disavanzo applicato a tale bilancio un importo pari ad euro 203.986,12, scaturente dal piano di rientro approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 30 del 24 aprile 2019, che prevedeva una copertura di tale disavanzo in un periodo di due anni in quote costanti;

Che a seguito della pronuncia della Corte dei Conti l'Ente aveva modificato anche le modalità di rientro dal disavanzo straordinario con deliberazione 11 maggio 2017

Che si rende pertanto necessario da parte del Consiglio Comunale in primo luogo prendere atto della modifica, peggiorativa per l'Ente, di rientro dal disavanzo straordinario dell'Ente in quote costanti trentennali a partire dall'anno 2015 quantificato dalla Corte dei Conti e successivamente di prendere atto del mancato raggiungimento dell'obiettivo di copertura del disavanzo ordinario emerso con il rendiconto 2017;

A seguito di tali eventi l'Ente ha proceduto ad una rideterminazione specifica delle quote di disavanzo come riportate nel corpo della deliberazione, da cui emerge la necessità di coprire un disavanzo ordinario di euro 510.408,61 oltre alle quote trentennali del disavanzo straordinario.

Che con la presente deliberazione si prevede una applicazione del disavanzo ordinario in un triennio, conformemente alla deliberazione della Corte dei Conti citata nella deliberazione.

Che in ogni modo la variazione per l'anno 2019 comporta una variazione minima in merito al disavanzo da applicare nel 2019, ma più consistente per gli anni 2020 e 2021 in quanto precedentemente il disavanzo era applicato in due anni che adesso passa a tre anni, ma per una entità maggiore;

Che la proposta di deliberazione richiamata nell'oggetto comporta le variazioni di cui agli allegati come meglio descritti in tutti i documenti contabili;

Tenuto conto del parere espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Rilevato che l'analisi delle voci di bilancio ha evidenziato l'attendibilità e la realizzabilità delle poste contabili tale che non siano in pericolo gli equilibri complessivi;

Rilevato che il responsabile del servizio finanziario non ha segnalato criticità in merito agli equilibri di competenza, residui e di cassa;

Rilevato in ogni modo che le variazioni in oggetto non compromettono il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, come dimostrato dai prospetti forniti;

Accertato il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario;

**Prende atto**

Che la proiezione degli equilibri finanziari consente di prevedere il rispetto degli equilibri di competenza nonché il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

Che a seguito della variazione di bilancio è mantenuto il pareggio di bilancio;

Che sono rispettati gli equilibri di cassa;

In ottemperanza dell'art. 239 comma 1 lettera b) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Esprime **parere FAVOREVOLE** all'adozione del suddetto atto.

Vicchio, 12 aprile 2019

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Enrico Terzani